



---

## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione

La determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto non residente ai fini dell'applicazione delle ritenute

Il trattamento Iva dei servizi finalizzati all'organizzazione di eventi fieristici resi nei confronti di imprese non residenti

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

I profili di deducibilità dell'Iva sugli strumenti da lavoro

La possibilità di cumulo tra la c.d. direttiva-Madre-Figlia e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Il regime Iva applicabile alle operazioni permutative

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Il trattamento fiscale degli interessi passivi nell'ambito di un'operazione di trasformazione regressiva

## Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione

Agenzia delle entrate – Risposta all’istanza di interpello del 13 febbraio 2020, n.57

L’Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell’art.172, comma 7 del Tuir, le società partecipanti alla fusione possono riportare le perdite fiscali nei limiti del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, sempreché dal conto economico risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori, ha chiarito che, è possibile disapplicare la suddetta disciplina, nel caso in cui:

- dai bilanci relativi agli esercizi che hanno preceduto la fusione, non è in alcun modo desumibile un depotenziamento dell’attività svolta dall’incorporante e/o dall’incorporata;
- le perdite fiscali sono riportate dalla società costituita come veicolo per la realizzazione di un’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, c.d. *merger leveraged buy out*, di cui all’art.2501-bis del codice civile.

[torna su](#)

## La determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto non residente ai fini dell’applicazione delle ritenute

Agenzia delle entrate – Risposta all’istanza di interpello del 7 febbraio 2020, n.36

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, ai sensi degli artt.3, comma 1 e 23, comma 1, lett.c) del Tuir, sono imponibili in Italia e quindi soggetti a ritenuta alla fonte, solo gli emolumenti derivanti da attività lavorativa prestata sul territorio domestico, ha chiarito che, il presupposto per l’attrazione di redditi nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione. In particolare, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione delle ritenute operabili, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta in Italia e il periodo totale che dà diritto ad ottenere la retribuzione, al netto delle festività, dei *week-end* e delle ferie.

[torna su](#)

## Il trattamento Iva dei servizi finalizzati all’organizzazione di eventi fieristici resi nei confronti di imprese non residenti

Agenzia delle entrate – Risposta all’istanza di interpello del 7 febbraio 2020, n.35

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile nell’ipotesi di prestazioni di servizi, relative all’organizzazione di eventi fieristici, rese da un soggetto residente nei confronti di soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, l’organizzazione di un evento è qualificabile come prestazione generica e unitaria, cui è pertanto applicabile il principio della rilevanza territoriale nel Paese del committente, in quanto, sotto il profilo Iva, rientrano tra i servizi di allestimento fiere ed esposizioni anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l’evento, nonché le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici, compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo.

[torna su](#)

## I profili di deducibilità dell'Iva sugli strumenti da lavoro

*Corte di Cassazione – Sentenza del 12 febbraio 2020, n.3387*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art.99 del Tuir, in forza del quale le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione, anche nell'ipotesi di cessione gratuita di beni. In particolare, con riferimento all'Iva relativa agli indumenti indossati obbligatoriamente dai dipendenti durante l'orario di lavoro, la Suprema Corte, ha chiarito che, poiché la fornitura di tali beni non costituisce una cessione gratuita imponibile, bensì la messa a disposizione dei dipendenti di strumenti da lavoro, è di fatto impossibile l'esercizio della rivalsa e, pertanto, l'imposta pagata è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile Ires.

[torna su](#)

## La possibilità di cumulo tra la c.d. direttiva-Madre-Figlia e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

*Corte di Cassazione – Sentenza del 31 gennaio 2020, n.2313*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di dividendi azionari corrisposti da una società figlia, residente in Italia, a una società madre, residente in Gran Bretagna, ha chiarito che, l'esenzione da ritenuta alla fonte degli utili distribuiti, di cui all'art.27-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, non eliminando necessariamente il rischio di doppia imposizione, non garantisce il rispetto del principio di neutralità fiscale, perseguito dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n.90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, si ritiene applicabile anche il beneficio previsto dall'art.10, par.4 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, in forza del quale una società residente nel Regno Unito e già ivi soggetta ad imposta sui dividendi, che riceve utili da una società residente in Italia, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla metà di quello a cui, per la stessa fattispecie, avrebbe diritto una persona fisica.

[torna su](#)

## Il regime Iva applicabile alle operazioni permutative

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 gennaio 2020, n.2147*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, secondo quanto disposto dall'art.11 del Decreto Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate come corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, sono soggette ad imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, tali operazioni, pur essendo assistite dal vincolo di corrispettività, devono considerarsi tra loro indipendenti e risultano imponibili al momento della loro esecuzione.

[torna su](#)

## Il trattamento fiscale degli interessi passivi nell'ambito di un'operazione di trasformazione regressiva

*Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sentenza 16 gennaio 2020, n.70/3/2020*

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, un'operazione di trasformazione da una società di capitali a una società di persone, c.d. regressiva, non implica la costituzione di un nuovo soggetto, ma ne determina una mera mutazione formale. Pertanto, aggiunge la Commissione, con particolare riferimento al regime di deducibilità degli interessi passivi:

- non può estendersi alla società trasformata la disciplina prevista dall'art.96 del Tuir, ai sensi del quale tali interessi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi di competenza del periodo d'imposta e di quelli riportati da periodi precedenti, poiché tale disposizione trova applicazione esclusivamente per le società di capitali;
- deve, invece, applicarsi, in quanto riferito alle società di persone, l'art.61 del Tuir, in forza del quale gli interessi passivi sono deducibili nel limite del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)